



Dicembre 2022

---

## **Rapporto esplicativo concernente**

**l'ordinanza sull'esercizio di centrali di riserva e gruppi  
elettrogeni di emergenza in presenza di una situazione  
di penuria già sopraggiunta o imminente**

---

# Indice

<b>1 Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2 Punti essenziali del progetto</b>	<b>3</b>
2.1 Centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza	3
2.2 Protezione dell'aria	3
2.3 Protezione contro l'inquinamento fonico	4
<b>3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo</b>	<b>4</b>
<b>4 Commento ai singoli articoli</b>	<b>4</b>
<b>5 Conseguenze</b>	<b>6</b>
5.1 Conseguenze su Confederazione, Cantoni e Comuni nonché su centri urbani, agglomerati e regioni di montagna	6
5.2 Conseguenze su economia, ambiente e società	6

## 1 Premessa

Durante l'inverno 2022/2023 in Svizzera vi è il rischio di una penuria di elettricità e di gas. Il Consiglio federale rafforza pertanto la sicurezza dell'approvvigionamento energetico con diverse misure. Sul fronte della produzione di energia elettrica si punta su capacità di riserva per far fronte a situazioni di penuria eccezionali.

Per affrontare simili situazioni straordinarie sulla rete elettrica, è prevista la costituzione di una riserva complementare oltre a quella di energia idroelettrica in vigore dal 1° ottobre 2022. Tale riserva complementare è costituita sia da centrali elettriche di riserva che da gruppi elettrogeni di emergenza dotati di motori a combustione e turbine a gas. Con una potenza complessiva fino a 1000 MW, la riserva immette in rete energia elettrica supplementare in caso di necessità. Essa è impiegata solo in situazioni eccezionali, in coordinamento con la riserva di energia idroelettrica, e soltanto in situazioni eccezionali, quando il mercato dell'elettricità non è temporaneamente in grado di soddisfare la domanda.

La riserva complementare e la riserva di energia idroelettrica vanno a integrare la cosiddetta riserva invernale di energia elettrica. La relativa ordinanza è stata ampliata con nuove disposizioni e reca ora il titolo di «ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno» (ordinanza sulla riserva invernale, OREI; RS 734.722). Il progetto di OREI stabilisce che solo certi impianti possono essere utilizzati come riserva complementare e fissa le condizioni quadro per il loro impiego in caso di mancata compensazione del mercato. Secondo la legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP), la mancata compensazione del mercato corrisponde a una situazione di penuria imminente o già sopraggiunta.

La prevista ordinanza sull'esercizio di centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in situazioni di penuria garantisce l'attuazione delle misure del Consiglio federale sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico durante l'inverno 2022/23 nell'ambito della riserva complementare. In particolare, occorre considerare che non tutte le centrali elettriche di riserva sono in grado di rispettare per tempo, entro l'inverno 2022/2023, tutte le disposizioni di legge in vigore in materia di rumore, inquinamento atmosferico e utilizzo del calore residuo o altre norme cantonali attualmente non note. A garanzia dell'operatività delle centrali elettriche di riserva, tali disposizioni devono poter essere allentate in singoli casi mediante decisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Le disposizioni entrano in vigore il 22 dicembre 2022 e sono valide fino al 31 marzo 2023.

## 2 Punti essenziali del progetto

### 2.1 Centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza

Il progetto consente l'esercizio, in caso di necessità, di una riserva complementare secondo l'OREI durante l'inverno 2022/23. Secondo l'OREI è ammissibile l'impiego di turbine a gas e di gruppi elettrogeni di emergenza azionati da motori a combustione o da turbine a gas.

Sono designate quale riserva complementare le centrali elettriche (turbine a gas nonché motori a combustione e turbine a gas di gruppi elettrogeni di emergenza) che partecipano alla riserva sulla base di un'intesa, un'aggiudicazione o un impegno conformemente all'OREI. L'Ufficio federale dell'energia UFE stipula un accordo sulla disponibilità e la prontezza d'impiego della riserva con ciascun gestore di centrale elettrica o aggregatore di gruppi elettrogeni di emergenza (i cosiddetti «pooler»). La EICOM stabilisce un ordine di prelievo. La riserva è autorizzata, se nella borsa dell'energia elettrica svizzera la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo supera l'offerta (mancata compensazione del mercato).

### 2.2 Protezione dell'aria

Affinché l'esercizio delle turbine a gas sia possibile anche con combustibili liquidi, sono abrogati temporaneamente i valori limite dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 sull'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) per gli ossidi di azoto (monossido di azoto e diossido di azoto) e per il monossido di carbonio. Il principio di precauzione rimane valido (migliore limitazione possibile delle emissioni). L'esercizio di ogni centrale elettrica di riserva viene disciplinato in un'autorizzazione del DATEC, nella quale sono stabiliti

anche i valori limite da applicare caso per caso. L'abrogazione dei valori limite prevista dall'ordinanza si applica solo alle turbine a gas impiegate come centrali di riserva e soltanto per la durata stabilita dal DATEC.

I motori a combustione e le turbine a gas di gruppi elettrogeni di emergenza secondo l'allegato 2 numero 827 e l'allegato 2 numero 837 OIAt servono oggi esclusivamente per la sicurezza operativa e possono essere utilizzati solo in caso di interruzione di corrente (blackout). Al di fuori delle emergenze, i gruppi elettrogeni di emergenza possono essere utilizzati solo a scopo di test per un massimo di 50 ore all'anno. I gruppi elettrogeni di emergenza inseriti dalle autorità nella riserva secondo l'OIAt devono essere esentati temporaneamente dalla restrizione relativa a un massimo di 50 ore d'esercizio all'anno, in modo da poter essere utilizzati come riserva supplementare.

Le disposizioni temporanee si applicano fino al 31 maggio 2023. Per l'esercizio come riserva complementare, a partire da tale data le turbine a gas e i motori a combustione potranno essere utilizzati solo se soddisfano i requisiti OIAt applicabili (allegato 2 n. 83 (turbine a gas) e n. 82 (motori a combustione stazionari) OIAt).

A seconda del tipo di impianto, a seguito delle norme temporanee si possono verificare notevoli emissioni aggiuntive. La definizione di priorità in base a criteri ambientali riduce al minimo le emissioni aggiuntive causate dalla riserva complementare e deve essere disciplinata nell'ordine di prelievo previsto dall'OREI (art. 15 OREI). I siti e le ore di esercizio della riserva complementare vengono comunicati all'autorità cantonale competente che, se del caso, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per la valutazione delle emissioni.

### 2.3 Protezione contro l'inquinamento fonico

L'attuale diritto in materia di protezione contro l'inquinamento fonico (art. 11 e 25 della legge sulla protezione dell'ambiente; LPAmb; RS 814.01) prevede che possono essere realizzati nuovi impianti che generano rumore, solo se vengono rispettati i valori di pianificazione. Nel caso di impianti pubblici come le centrali di riserva, la legge prevede una ponderazione degli interessi. Se l'interesse per l'esercizio degli impianti che generano rumore è prevalente, possono essere concesse eccezioni. In questo caso, i valori di pianificazione non devono essere rispettati. La ponderazione degli interessi viene effettuata nelle rispettive autorizzazioni rilasciate dal DATEC per l'esercizio delle centrali di riserva. In esse vengono inoltre specificate anche le misure per limitare le emissioni foniche e le necessarie misure di protezione acustica nel luogo di immissione.

## **3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo**

Gli adeguamenti previsti e le disposizioni derogatorie non riguardano il diritto europeo e altre normative internazionali.

## **4 Commento ai singoli articoli**

### *Ingresso*

L'ordinanza si basa sull'articolo 32 capoverso 1 e capoverso 2 lettera a e sull'articolo 34 LAP.

### *Art. 1 Scopo*

Scopo dell'ordinanza è attuare la decisione del 17 agosto 2022 del Consiglio federale. Nella sua seduta del 17 agosto 2022, il Consiglio federale ha deciso che il DATEC e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR possono condurre trattative per l'impiego di centrali elettriche di riserva che, quale complemento alla riserva idroelettrica, dovranno essere disponibili già alla fine dell'inverno 2022/2023 per far fronte a situazioni straordinarie di penuria. Si tratta di una potenza complessiva di oltre 300 MW. Una centrale di riserva è attualmente in costruzione a Birr AG. Altri impianti sono in preparazione a Monthey VS e Cornaux NE. L'ordinanza disciplina altresì l'esercizio dei motori a combustione e delle turbine a gas dei gruppi elettrogeni di emergenza destinati alla riserva complementare.

#### *Art. 2 Disposizioni non applicabili alle centrali di riserva*

Per consentire alle turbine a gas di essere utilizzate per un breve periodo come centrali di riserva con alimentazione a gas e in alcuni casi anche a olio combustibile, i limiti per il monossido di carbonio (CO) e gli ossidi di azoto (NOx) vengono abrogati per un periodo limitato all'inverno 2022/2023, fino al 31 maggio 2023. La disposizione si applica solo alle centrali di riserva. I valori limite sono stabiliti individualmente per ogni centrale di riserva nell'ambito di un'autorizzazione rilasciata dal DATEC (cfr. art. 7 cpv. 2).

#### *Art. 3 Limitazione delle emissioni per le centrali di riserva*

Il principio di precauzione sancito dal diritto ambientale (cfr. art. 11 cpv 2 LPAmb), secondo il quale le emissioni devono essere limitate alla fonte, si applica anche alle centrali di riserva. Il fattore decisivo, tuttavia, è la componente temporale: le misure per limitare le emissioni devono essere attuate solo nella misura in cui la mancata attuazione limiti o renda impossibile l'esercizio tempestivo nell'inverno 2022/2023. Gli impianti devono quindi essere in grado di funzionare con la massima potenza tecnicamente possibile. I requisiti specifici dell'impianto vengono disciplinati nell'autorizzazione che il DATEC deve rilasciare per le centrali di riserva (cfr. art. 7).

#### *Art. 4 Disposizioni non applicabili ai gruppi elettrogeni di emergenza*

Affinché i motori a combustione e le turbine a gas dei gruppi elettrogeni di emergenza possano essere utilizzati per un breve periodo dall'autorità come riserva complementare, la limitazione del tempo di esercizio a un massimo di 50 ore all'anno deve essere temporaneamente abrogata. Le deroghe si applicano fino al 31 maggio 2023. Oltre tale data, i gruppi elettrogeni di emergenza devono rispettare nuovamente le disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Sono quindi soggetti alle disposizioni per i motori a combustione e le turbine a gas di cui all'allegato 2 numero 82 e, rispettivamente, all'allegato 2 numero 83 OIA.

#### *Art. 5 Limitazione delle emissioni per i gruppi elettrogeni di emergenza*

La procedura finora seguita per la limitazione delle emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza non cambia. In linea di principio, si applicano gli attuali valori limite specificati nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico o i valori limite specificati dall'autorità cantonale competente. Il principio di precauzione che vige nel diritto ambientale è stato nuovamente indicato in modo esplicito per chiarire che la limitazione delle emissioni deve essere effettuata nella misura del possibile.

#### *Art. 6 Disposizioni cantonali e comunali non applicabili*

Tutte le disposizioni a livello cantonale nei settori menzionati (cpv. 1 lett. a-d) che potrebbero compromettere l'esercizio tempestivo delle centrali di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza sono dichiarate non applicabili. Questa soluzione corrisponde anche ai pareri forniti dai Cantoni nell'ambito della consultazione sull'ordinanza sulla riserva invernale.

Tuttavia, le disposizioni sono dichiarate non applicabili solo nella misura necessaria. Se, a causa di disposizioni cantonali e comunali, sono necessarie misure o adeguamenti degli impianti che possono essere attuati in tempo, tali disposizioni restano in vigore.

#### *Art. 7 Procedura concernente le centrali di riserva*

Al DATEC è attribuita la competenza di autorizzare le centrali di riserva. Ciò consente di regolamentare l'esercizio caso per caso mediante oneri. Nelle autorizzazioni vengono specificate in particolare a le limitazioni delle emissioni per il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e il rumore nonché le misure di protezione contro il rumore. Le autorizzazioni d'esercizio devono stabilire che gli impianti devono essere regolati in modo da ottimizzare le emissioni prima di essere messi in esercizio come centrali di riserva. Deve essere effettuata una misurazione delle emissioni e i risultati devono essere trasmessi all'autorità competente. Questa misura consente di garantire un funzionamento ottimale. L'Ufficio federale dell'energia UFE, in stretta e tempestiva collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, è responsabile della preparazione dell'autorizzazione. I gruppi elettrogeni di emergenza sono già stati autorizzati o dichiarati legali dai Cantoni. Non è necessaria un'ulteriore autorizzazione da parte della Confederazione.

## *Art. 8 Obbligo di notifica e controllo*

Gli impianti inclusi nella riserva ai sensi dell'OREI (centrali di riserva o gruppi elettrogeni di emergenza) devono essere notificati entro una settimana dal gestore all'autorità cantonale competente in materia di protezione dell'aria. All'autorità cantonale deve essere presentato un rapporto sul periodo di esercizio della riserva complementare. Esso deve includere almeno le ore di esercizio o lo stato del contatore delle ore di esercizio, compresi i dati di lettura all'inizio e alla fine del periodo di esercizio come centrale di riserva. L'autorità cantonale competente in materia di inquinamento atmosferico può richiedere la documentazione delle emissioni, ad esempio sotto forma di dichiarazione di emissione, di misurazione attuale delle emissioni, di misurazione delle immissioni o di calcolo della dispersione.

## **5 Conseguenze**

### 5.1 Conseguenze su Confederazione, Cantoni e Comuni nonché su centri urbani, agglomerati e regioni di montagna

Le principali conseguenze su Confederazione, Cantoni e Comuni nonché su centri urbani, agglomerati e regioni di montagna, sono state determinate dalla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2022 e sono state ampiamente dettagliate nelle note esplicative della WResV. L'ordinanza non comporta ulteriori conseguenze.

### 5.2 Conseguenze su economia, ambiente e società

Le principali conseguenze su economia, ambiente e società sono state determinate dalla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2022 precedentemente citata e sono state ampiamente dettagliate nelle note esplicative della WResV. L'ordinanza non comporta ulteriori conseguenze.